



Assicurazioni

ASSICURAZIONE ALL RISKS

Contratto di Assicurazione dedicato agli Impianti Fotovoltaici

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**

HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx)



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "ALL RISKS PANNELLI FOTOVOLTAICI"**

Documento aggiornato a Dicembre 2010

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni", appartenente al gruppo Talanx.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia)

Telefono +39 06.4210.31 – Sito Internet: www.hdia.it – Indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2009) ammonta a 132,74 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 36,74 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2009 è pari a 115,8%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della Compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo e tale indicazione viene specificata nella Scheda di Polizza.

Pertanto, come previsto dall'art. 1.7 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione", delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" in mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Avvertenza

La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso

In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

Il contratto offre una garanzia assicurativa dedicata ad impianti fotovoltaici nuovi, comprensivi di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, completamente installati e collaudati, realizzati a servizio dei fabbricati in condominio, di singole abitazioni o di attività produttive.

Il contratto può contemplare, a scelta del Contraente e nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, la copertura assicurativa per "Danni Diretti" all'impianto fotovoltaico e la copertura per i "Danni Indiretti".

La copertura assicurativa "Danni Diretti" è obbligatoria; le Condizioni Particolari in abbinamento alla copertura assicurativa "Danni Diretti" ovvero "Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico" ed "Atti di terzi" come anche la copertura assicurativa "Danni Indiretti" possono essere acquistate separatamente.

Le coperture che si devono intendere operanti sono quelle le cui somme o massimali assicurati sono specificati nella Scheda di Polizza con indicazione del relativo premio.

"Danni Diretti" (Sezione I):

a titolo esemplificativo la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal macchinario assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma, azione diretta del fulmine, esplosione e scoppio, urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, danni causati da eventi improvvisi o accidentali, danni causati da forza maggiore quali eventi atmosferici, terremoto, inondazioni ed allagamenti.

Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell'ambito della sezione Danni Diretti si rimanda agli art. 2.1 "Oggetto dell'Assicurazione" delle "Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti".

Ad integrazione e completamento delle garanzie di cui all'oggetto dell'Assicurazione sono previste delle Condizioni Complementari sempre valide e operanti che comprendono, a titolo esemplificativo, "Macchinario in Leasing per l'eccedenza di garanzie o valori non previsti da altre assicurazioni" (art. 2.4), "Spese di demolizione e sgombero quali le spese necessarie per trasportare i residui del sinistro" (art. 2.6), "Assicurazione per conto di chi spetta" (art. 2.7), "Ricorso Terzi quale civilmente responsabile per danni causati alle cose di terzi fino alla concorrenza di € 50.000,00" (art. 2.8).

La garanzia "Danni Diretti" può essere integrata mediante l'attivazione di specifiche Condizioni Particolari:

- Guasto alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico: in via sintetica, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali alle macchine causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici al macchinario assicurato (Condizione Particolare A);
- Atti di Terzi: a titolo di esempio, la Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da furto, atti dolosi di terzi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi al macchinario assicurato (Condizione Particolare B).

Per la descrizione completa delle garanzie si rimanda agli articoli delle Condizioni Particolari relative alla Sezione I "Danni Diretti".

Avvertenza

Franchigie – scoperti e limiti di indennizzo, esclusioni – valore intero e valore a nuovo.

Fermo quanto previsto all'art. 1.21 "Limite massimo di indennizzo" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", la copertura è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all'art 2.3 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale. A mero titolo esemplificativo per i danni causati da franamento o smottamento del terreno, alluvioni, inondazioni, allagamenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 5.000,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso con un limite massimo di indennizzo del 50% della somma assicurata; per i guasti alle macchine e/o fenomeno elettrico è previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 500,00; per gli atti di terzi è previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20% con il minimo di € 2.500,00; tale scoperto e minimo si intendono elevati rispettivamente al 25% e a € 3.500,00 se gli impianti sono installati a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili con il limite del 60% della somma assicurata; per tutti gli altri danni è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Esempio: se un impianto assicurato per un valore di € 30.000,00 subisce un danno causato da un'alluvione per un importo di € 15.000,00, l'indennizzo liquidato all'Assicurato, sarà di € 10.000,00 essendo l'importo della franchigia, che rimane a carico dell'Assicurato, pari a € 5.000,00. Nel caso in cui l'importo totale del danno sia pari o inferiore ad € 5.000,00 Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell'applicazione della franchigia.

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Danni Diretti, quali, a titolo esemplificativo: i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; i danni al macchinario dovuti errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; i danni dovuti a deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione. Non sono inoltre assicurabili alcune tipologie di macchinario come per esempio gli impianti ad uso mobile o gli impianti "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali e/o illuminazione pubblica. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall'assicurazione "Danni Diretti" e si rimanda all'art. 2.2 "Esclusioni", delle Norme che Regolano l'Assicurazione Danni Diretti" nonché alle esclusioni e limitazioni previste alle Condizioni Particolari A - Guasto Alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico e B - Atti di Terzi.

L'assicurazione "Danni Diretti" è prestata nella forma a "Valore Intero" che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale così come stabilito dagli artt. 1.18 "Valore delle cose assicurate" e 1.19 "Assicurazione Parziale" delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" ed è prestata nella forma "Valore a nuovo" per cui l'ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo o per riparare le parti danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Per l'esatta descrizione delle modalità relative all'applicazione della formula "Valore a nuovo" si rimanda all'art. 2.5 "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" delle Condizioni Complementari relative alla Sezione I "Danni Diretti".

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del macchinario € 100.000,00

Valore assicurato per il macchinario a valore intero € 50.000,00;

Danno accertato a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza € 20.000,00

Indennizzo: proporzione tra € 100.000,00 : € 50.000,00 = € 20.000,00 : Indennizzo

Indennizzo = € $\frac{50.000,00 \times € 20.000,00}{100.000,00}$

€ 100.000,00

L'assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l'indennizzo pari al 50 % del danno da lui effettivamente subito

“Danni Indiretti” (Sezione II):

la Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o dalla diminuzione della produzione di energia elettrica conseguente ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I. Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell'ambito della sezione Danni Indiretti si rimanda agli art. 3.1 “Oggetto dell'Assicurazione” delle “Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Indiretti”.

Avvertenza

In caso di sinistro, l'indennizzo viene determinato mediante calcoli applicati ad elementi e valori variabili quali la produzione media giornaliera di energia elettrica (espressa in Kilowatt/giorno), il prezzo di vendita al kWh (Kilowatt/Ora) contrattualizzato dal cliente con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ed il valore dell'incentivo previsto dal c.d. “Conto Energia”. Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia temporale di 3 giorni che decorre dal momento del sinistro che causa l'interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica ed un indennizzo temporale pari ad una durata massima di 60 (sessanta) giorni al netto dei 3 giorni di franchigia suindicati, fermo restando che, in nessun caso, la Società indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata alla sezione I “Danni Diretti”.

Esempio:

Nel giorno “x” si verifica un sinistro dovuto ad un evento atmosferico che causa l'arresto dell'impianto e la conseguente interruzione della produzione di energia.

Il macchinario viene riparato e riprende il normale funzionamento dopo 30 giorni dal giorno “x”.

L'indennizzo verrà determinato contando i giorni di inattività dell'impianto a partire dal quarto giorno di inattività fino al giorno precedente a quello della ripresa in funzione, ovvero 26 giorni.

Per la descrizione completa delle modalità relative alla determinazione dell'indennizzo e del risarcimento del danno, come anche delle franchigie e dei limiti di indennizzo, si rimanda agli artt. 3.3 “Delimitazioni e detrazioni”, 3.4 “Determinazione dell'indennizzo” e 3.6 “Periodo di indennizzo e Limite di indennizzo” delle “Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Indiretti”.

Il contratto prevede l'esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Danni Indiretti: a titolo esemplificativo, La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I “Danni Diretti”, causato da difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese oppure causato da scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali o eventi di forza maggiore o, ancora, mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'impianto è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività. Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

Per il dettaglio dei rischi esclusi si rimanda all'art. 3.2 “Esclusioni”, delle “Norme che Regolano l'Assicurazione Danni Indiretti”.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Il contratto viene stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall'art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”.

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del Codice Civile, così come disposto all'Art. 1.1 – Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio, delle “Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale”.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La polizza viene stipulata in base al rischio rappresentato dall'Assicurato al momento della stipula del contratto.

Ove, nel corso del contratto, avvengano circostanze che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato agli art. 1.4, 1.5, 1.6 delle “Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale”.

Esempio di aggravamento del rischio:

al momento della stipula del contratto l'Assicurato ha dichiarato che la potenza nominale dell'impianto è pari a 5 KWp; in caso di sinistro o di ispezione delle cose assicurate viene invece rilevato che l'impianto è in grado di erogare una potenza nominale di 10 KWp; tale aggravamento dovrà essere comunicato per iscritto alla Società, pena la decadenza o la limitazione delle garanzie.

6. Premi

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o mensili così come specificato nella scheda di polizza. In caso di frazionamento semestrale al premio annuo è necessario aggiungere un importo pari al 3%.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l'Assicurato dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Avvertenza

Il contratto prevede, nel solo caso di pagamento a mezzo premio unico anticipato, un sconto del 10% se la durata del contratto è pari o superiore a 5 anni ed uno sconto del 15% se la durata del contratto è pari o superiore a 10 anni.

Forme di Pagamento previste.

La Società o gli intermediari possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

7. Rivalse (Surrogazione)

In caso di pagamento dell'indennità l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del Codice Civile).

8. Diritto di Recesso

Avvertenza

Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell' Art. 1.7 "Recesso in caso di sinistro".

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.lgs 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente, come indicato all' Art.1.9 – Oneri fiscali, delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale. L'imposta attualmente in vigore è stabilita al 22,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza

L'assicurato deve dare avviso all'assicuratore in caso di sinistro nei termini e modalità previste all' art. 1.14 "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale.

La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:

A mezzo fax al numero:	800 60 61 61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla Filiale o all’Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto	
Per informazioni rivolgersi al numero:	800 23 31 20 oppure alla propria agenzia

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@pec.hdia.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all’ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

È prevista una procedura per la valutazione dell’ammontare del danno che le parti possono attivare per la risoluzione di eventuali controversie tra loro. Tale procedura è disciplinata agli articoli 1.16 “Procedura della valutazione del danno” e 1.17 “Mandato dei periti”.

Avvertenza

Resta comunque salva la facoltà delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Alfonso Scarpa



GLOSSARIO**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

Assicurazione a "valore intero"

L'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale così come stabilito dagli artt. 1.18 "Valore delle cose assicurate" e 1.19 "Assicurazione Parziale" delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale".

Atti di terzi

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Costo di rimpiazzo

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del macchinario con analoghe caratteristiche costruttive.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) danno luogo ad esplosione a contatto con l'acqua o l'aria in condizioni normali;
- b) esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali anche gli esplosivi di cui all'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato

Franchigia

L'importo che viene dedotto dal danno indennizzabile a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

GSE

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (già denominata GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.) opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente. E' il soggetto attuatore dei meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare noti come "Conto Energia". Rilascia le certificazioni per impianti alimentati da fonti rinnovabili e le certificazioni di garanzia per l'origine dell'energia prodotta da queste ultime.

Guasti macchine e/o Fenomeno elettrico

I danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Implosione

Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio

La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi..

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Kilowatt di picco (KWp)

la potenza massima (o di picco) di un impianto fotovoltaico o di un generatore elettrico in generale.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Macchinario

L'impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scheda di Polizza

il documento allegato alla presente polizza che riporta i dati dell'assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le condizioni particolari operanti, la descrizione dell'impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza. La Scheda di Polizza forma parte integrante del contratto.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono da considerarsi scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Territorio nazionale

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Terrorismo o sabotaggio

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Valore a nuovo

costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

ALL RISKS
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

Sezione I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI _____ pag. 6

CONDIZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA SEZIONE I "DANNI DIRETTI" _____ pag. 8

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE I "DANNI DIRETTI" _____ pag. 9

Sezione II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI _____ pag. 10

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l'assicurato **trascorso il quinquennio**, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso

In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di Recesso.

Art. 1.7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l'assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 1.8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese in base alla proposta/questionario, laddove previsto, ai cui estremi, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

Art. 1.14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.*
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.*
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 1.15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.17 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.14;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 1.18;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 1.18 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è otte-

nuta secondo i seguenti criteri:

- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, **al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;**

- l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all'art. 2.6, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1.19.

Art. 1.19 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i kWp accertati eccedono i kWp dichiarati nel frontespizio di polizza, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 1.20 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 1.22 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 1.23 - BUONA FEDE

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Art. 1.24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato.

SEZIONE I**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI****Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, *salvo quanto stabilito dall'art. 2.2 - Esclusioni e dall'art. 2.3 - Delimitazioni e deroghe*.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.2 – Esclusioni

a) *Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:*

- a1) *atti di terzi (se non quanto previsto nella condizione particolare "Atti di Terzi", qualora attivata);*
- a2) *rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere*
- a3) *esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare, biologica e chimica;*
- a4) *mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;*
- a5) *dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- a6) *inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;*
- a7) *ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;*
- a8) *qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata);*
- a9) *difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;*
- a10) *eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;*
- a11) *guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario (se non quanto previsto nella condizione particolare Garanzia "Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico", qualora attivata);*
- a12) *urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;*
- a13) *montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario"; salvo, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, i costi di manodopera.*
- a14) *errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;*
- a15) *deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;*
- a16) *aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;*
- a17) *assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";*
- a18) *difetti di rendimento;*
- a19) *a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze (salvo quanto previsto dall'art. 2.4);*
- a20) *da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;*
- a21) *da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici, ma ciò non escluderà l'indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata.*
- a22) *dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o malfunzionamento in genere; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;*
- a23) *muffe in genere, funghi, contaminazione, roditori;*
- a24) *maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto.*
- a25) *da impiego di esplodenti in genere.*

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a26) *da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;*

b) proprietà e beni esclusi:

- b1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;**
- b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;**
- b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;**
- b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali e/o illuminazione pubblica.**

Art. 2.3 – Delimitazioni e detrazioni

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nel frontespizio di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 5.000,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, con un limite massimo di indennizzo del 50% della somma assicurata nella partita macchinario, con la precisazione che tale limite di indennizzo verrà applicato soltanto quando la somma assicurata del macchinario è uguale o superiore ad € 70.000,00. Restano fermi gli scoperti indicati in polizza ed in caso di sinistro, dove è previsto uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non indennizzabile che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato.

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento, smottamento del terreno, alluvioni, inondazioni, allagamenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 5.000,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso con un limite massimo di indennizzo del 50% della somma assicurata nella partita "macchinario". Restano fermi gli scoperti indicati in polizza ed in caso di sinistro, dove è previsto uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non indennizzabile che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI
relative alla Sezione I "Danni Diretti" (Sempre valide ed operanti)

Art. 2.4 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società, a deroga dell'Art. 1.18 e dell'Art. 2.2 punto a19), garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art. 2.5 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 1.18 – Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1 in caso di sinistro si determina:

- a) *l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;*
- b) *il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".*

2 *Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:*

- a) *superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;*
- b) *inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;*
- c) *eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.*

3 *In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.*

4 *Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 1.18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.*

5 *Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.*

6 *L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto i macchinari.*

7 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 2.6 – Spese di demolizione e sgombero

La Società indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e comunque **esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di Euro 50.000,00.**

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. *In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.*

Art. 2.8 – Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di euro 50.000,00 per sinistro**, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo*
- *diretti ed Indiretti a Terzi a seguito di mancata erogazione, insufficiente e/o eccessiva erogazione dell'energia elettrica prodotta dai beni assicurati.*

Non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;*
- *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- *le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.*

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI relative alla Sezione I "Danni Diretti" (Valide solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

A - "GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO"

A parziale deroga dell'Art. 2.2 comma a11) e a14) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da "Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:

- a) *ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; non connessi a lavori di pittura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;*
- b) *i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:*
 - *controlli di funzionalità;*
 - *manutenzione preventiva;*
 - *eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;*
 - *eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.*
- c) *a macchinari per i quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.*

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 500,00. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nel frontespizio di polizza.

B - "ATTI DI TERZI"

A deroga dell'art. 2.2 comma a1), la Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- *il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;*
- *le installazioni sui tetti siano fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;*
- *gli impianti di potenza superiore a 50 kWp, devono essere protetti da apposita recinzione o da adeguati dispositivi anti-intrusione.*

Per i pannelli, situati in linea verticale a più di 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% con il minimo di € 2.500,00 .

Per i pannelli, situati in linea verticale a meno di 4 metri di altezza dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, è previsto uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 25% con il minimo di 3.500,00. Relativamente ai danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi agli impianti fotovoltaici, situati in linea verticale a meno di 4 metri di altezza dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nel frontespizio di polizza.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, *sempre che:*

- *tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;*
 - *il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;*
- salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.

Art. 3.2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Società non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore;
- scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 3 giorni di franchigia.

Art. 3.4 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati all'art. 3.3 quali franchigia.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Art. 3.5 - Pagamento dell'indennizzo

Ad integrazione dell'Art. 1.22 delle Norme che regolano l'Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:

- a) la Società si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.

- b) *L'assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Società avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la Società concorderà come pagabile/i.*
- c) *La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:*
- i. esistano dubbi circa il diritto dell'assicurato all'indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità;*
 - ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.*

Art. 3.6 - Periodo di indennizzo e Limite di indennizzo

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 60 (sessanta) giorni, al netto dei giorni indicati all'art. 3.3 quali franchigia; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro, fermo il fatto che il limite massimo di indennizzo è pari al 50% della somma assicurata alla sezione I nella voce "macchinario".

Art. 3.7 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'impianto è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

